

BGer 1C 73/2016 vom 7. Juni 2016

Bundesgericht, 2016-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_73_2016

FR: TF 1C 73/2016 du 7 juin 2016

IT: TF 1C 73/2016 del 7 giugno 2016

Regeste

licenza edilizia; ordine di sospensione dei lavori; effetto sospensivo | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2.1

Presentato tempestivamente dal proprietario del fondo oggetto del contestato provvedimento e diretto contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 89 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF. Non vi è pertanto spazio per un ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

E. 2.2

Problematica appare per contro la ricevibilità del ricorso rispetto ai requisiti posti dall' art. 93 cpv. 1 LTF , disposizione sulla quale il ricorrente non si esprime.

E. 2.2.1

Secondo detta norma, il ricorso contro una decisione incidentale è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (lett. b). Sono incidentali le decisioni che non pongono termine alla lite e riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza; queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 133 V 477 consid. 4.1.3). Se il Tribunale cantonale statuisce su una decisione incidentale di un'istanza inferiore, anche la decisione su ricorso è di regola di carattere incidentale, nella misura in cui costituisce una tappa verso il giudizio finale (DTF 139 V 604 consid. 2.1). Un pregiudizio è poi irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non basta di massima a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1 e rinvii). Le condizioni di ammissibilità poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF , il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dal ricorrente (DTF 138 III 46 consid. 1.2 e rinvii), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio

con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2).

E. 2.2.2

In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che l'ordine municipale del 29 agosto 2014 di sospendere i lavori di sistemazione e di cessare l'uso come posteggio della porzione della particella yyy destinata ad area verde costituisce una misura cautelare. Ha accertato che il provvedimento è fondato sull'art. 42 cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), secondo cui il Municipio deve fare sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia. La precedente istanza ha stabilito che, con il citato provvedimento, l'autorità comunale non ha (ancora) adottato una misura volta a ristabilire una situazione conforme al diritto materiale, fondata sull'art. 43 LE, che disciplina i provvedimenti di ripristino delle opere realizzate o utilizzate in contrasto con il diritto materiale, ma ha semplicemente voluto inibire l'ulteriore utilizzazione del terreno quale posteggio, destinazione che non era mai stata formalmente autorizzata. La Corte cantonale ha quindi precisato che il Municipio non ha escluso la possibilità di autorizzare tale uso mediante il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria, riservando anzi espressamente tale evenienza.

E. 2.2.3

Nelle esposte circostanze, risulta quindi che l'ordine litigioso di sospensione dei lavori e di uso del sedime come posteggio non nega definitivamente al ricorrente la possibilità che sia autorizzata una simile utilizzazione e non pone pertanto fine alla procedura volta all'eventuale rilascio della relativa licenza edilizia. La presentazione di una domanda di costruzione secondo quanto prospettato dal Municipio nell'ordine contestato, permetterà di verificare compiutamente, con la collaborazione del proprietario, gli aspetti di legittimità materiale dell'utilizzazione litigiosa e si risolverà nel rilascio o nel diniego dell'autorizzazione edilizia. In tali circostanze, ritenuto che il quesito del rilascio definitivo della licenza è stato lasciato aperto in sede cantonale, il gravame è diretto contro una decisione di natura incidentale (cfr. sentenza 1C_54/2011 del 19 aprile 2011 consid. 1.2.2 e 1.2.3, in: RtiD II-2011 pag. 145 segg.). Confermando il provvedimento municipale, anche la sentenza della Corte cantonale, oggetto dell'impugnativa in esame, rimane infatti di carattere incidentale (cfr. DTF 139 V 604 consid. 2.1). Il ricorrente riconosce che l'ordine municipale costituisce una misura cautelare. Non sostiene tuttavia, né tantomeno dimostra, di subire un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , il quale come visto non è ravvisabile nel semplice prolungamento della procedura o nell'aumento dei costi collegati alla causa. Ricordato ch'egli potrà fare valere i suoi diritti nel quadro della nuova procedura, un simile pregiudizio non è seriamente reso verosimile in concreto. Né si è chiaramente in presenza, e il ricorrente non lo sostanzia, della condizione prevista dall' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . In mancanza di chiari accertamenti vincolanti sull'intervento edilizio e di una sua valutazione approfondita nell'ambito dell'esame della domanda di costruzione, un giudizio immediato nel merito da parte di questa Corte non entra infatti in considerazione (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.1). L'eventuale accoglimento del presente gravame non porrebbe fine al litigio nel merito. Contro un'eventuale decisione dell'ultima istanza cantonale, che dovesse negare definitivamente la licenza edilizia o comunque

risultare sfavorevole al ricorrente, egli potrà se del caso proporre le sue contestazioni nell'ambito di un nuovo ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).

E. 2.3.1

Con la sentenza impugnata, la Corte cantonale ha contestualmente stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo d'oggetto, il ricorso interposto dal ricorrente contro la decisione del 3 ottobre 2014 del Presidente del Consiglio di Stato di diniego dell'effetto sospensivo al gravame pendente dinanzi al Governo. Ha infatti rilevato che il provvedimento presidenziale aveva perso ogni effetto pratico a seguito dell'emanazione della decisione governativa del 29 aprile 2015.

E. 2.3.2

Pure la decisione sull'effetto sospensivo non termina la procedura ed è parimenti di natura meramente incidentale (cfr. DTF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3). Al riguardo, il ricorrente lamenta un ritardo ingiustificato della Corte cantonale a statuire sul suo ricorso contro la decisione presidenziale di diniego dell'effetto sospensivo. Ritiene tuttavia tale ritardo "non suscettibile di ingenerare conseguenze dirette" . In sostanza, riconosce implicitamente che un eventuale indugio della precedente istanza a pronunciarsi sulla decisione provvisoria è andato a suo favore. In tali circostanze, non fa quindi valere pregiudizio alcuno. Non risulta peraltro che egli abbia sollecitato la Corte cantonale a statuire sull'impugnativa contro il rifiuto della misura provvisoria o che abbia adito l'istanza superiore con un ricorso per denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 94 in relazione con l' art. 100 cpv. 7 LTF).

E. 3

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.